

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di [Omissis] impugna la sentenza n. 166/01/111 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in data 7.3.2011 che, in accoglimento del ricorso dell'Associazione [Omissis], annulla gli avvisi di accertamento per omesso versamento ICI per complessivi euro 6.045/00, relativi agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Secondo la ricorrente, i fabbricati sono destinati esclusivamente all'esercizio del culto, come risulta dall'allegazione di fotografie che riprendono i locali all'interno dell'edificio, destinato al culto della religione islamica.

La ricorrente allega all'originario ricorso anche stralci delle sentenze 12.7.2002 e 13.3.2007 del Tribunale di Lecco. Si costituisce in primo grado il Comune di [Omissis] che rileva come l'immobile sia catastalmente classificato come D/1 "opifici" e non come E/7 "fabbricati per esercizio di culto".

Inoltre rileva l'Ufficio che l'immobile in questione non era destinato esclusivamente all'esercizio del culto ex [art. 7](#), comma 1, lettera d), decreto legislativo 504/1992, ma nello stesso si svolgevano le attività correlate al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione [Omissis]. Viene accolta l'istanza di sospensione e nella sentenza è evidenziato come l'accoglimento del ricorso viene operato avendo anche riguardo alla sentenza n. 2981 emessa dal Tribunale di Lecco, nella quale viene esplicitamente riconosciuto che l'edificio in oggetto di fatto e concretamente è utilizzato come luogo di culto.

Nella parte motiva della sentenza si legge che, sulla base dell'[art. 19](#) della Costituzione, a sua volta invocato dalle sentenze del Tribunale di Lecco, e richiamato dall'[art. 7](#) del decreto legislativo 504/92, l'esercizio del diritto di culto è una forma lecita e legittima di godimento della proprietà, essendo il diritto di esercitare il culto in privato un diritto costituzionalmente garantito a tutti.

Il Comune di [Omissis] presenta appello e in particolare deduce i seguenti motivi di appello:

- l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario e il giudice tributario conserva poteri di autonoma valutazione, nel caso di specie la sentenza della Commissione Provinciale di Lecco prende spunto da una parziale argomentazione della sentenza penale e trascura la parte della motivazione che fa riferimento a fasce orarie limitate per l'esercizio del culto e al ritrovo degli iscritti all'associazione nei vani adiacenti alla sala principale, argomenti che non possono equivalere ad "esclusiva" destinazione a luogo di culto ex [art. 7](#), comma I, lettera d), decreto legislativo 504/92.

- In secondo luogo nell'edificio in esame si svolgono le attività legate agli scopi indicati nello Statuto dell'Associazione [Omissis], scopi aventi come finalità "l'ingresso nel panorama socio-culturale della metropoli degli immigrati presenti nel territorio", scopi pertanto che esulano dall'esercizio esclusivo di culto. Pertanto non sarebbe invocabile l'[art. 7](#), comma I, lettera d), decreto legislativo 504/92 in quanto l'immobile in esame è luogo destinato a favorire la vita associativa degli immigrati, e non un luogo esclusivo di culto, a differenza delle Chiese cattoliche. Le fotografie allegate dalla controparte non sarebbero rappresentative di tale destinazione perché documenterebbero soltanto gli arredi presenti nell'immobile e la destinazione effettiva dell'immobile è contenuta soltanto nell'oggetto sociale desumibile dallo Statuto. Deve essere una legge dello Stato che riconosce modi, tempi, e forme in cui la religione deve trovare la sua espressione.

- In terzo luogo l'immobile non può definirsi moschea, ma la moschea, secondo l'appellante, deve rispondere a canoni architettonici islamici e ha nel minareto il suo elemento architettonico rilevante. Secondo il Comune appellante, l'immobile in esame può definirsi luogo di accoglienza. Inoltre la controversia in corso tra il Comune e l'Associazione circa la variante per il cambio di destinazione d'uso da magazzino-uffici in luogo di culto si è risolta negativamente per la Associazione non avendo il Comune autorizzato il cambio d'uso e quindi l'utilizzo per ragioni di culto di un luogo, che non sia stato autorizzato dal Comune, non può determinare vantaggi fiscali.

- Infine, sempre su questo tema, l'appellante ribadisce che la destinazione urbanistica a luogo di culto non rientra tra quelle ammesse dal piano regolatore vigente nel luogo nel quale ricade l'immobile. La lettera di non accoglimento della istanza di mutamento d'uso non è stata impugnata davanti al Tribunale Amministrativo. Quindi in definitiva la destinazione urbanistica dell'area non consente la presenza di luoghi di culto, tenuto conto che l'Associazione comunque ha ritenuto di pagare la Tarsu inquadrando la sua attività nel settore dell'industria-artigianato. La parte appellata si costituisce in giudizio e contesta le argomentazioni e in particolare richiama l'[art. 115](#) c.p.c., introdotto dalla legge [69/2009](#), applicabile al processo tributario, relativo al principio della non contestazione, sulla base del quale può affermarsi che il Comune non ha contestato in primo grado le fotografie prodotte, attestanti la natura di moschea dell'immobile né le sentenze prodotte dalla parte appellata e quindi è decaduto da tale facoltà. Di fatto l'Associazione non svolge le attività indicate dallo Statuto, svolgendo soltanto esercizio di culto, e pertanto l'Associazione va tenuta distinta dalla moschea e l'uso dei locali in questione come moschea deve essere valutato nella concretezza e nella utilizzazione effettiva. Non è proponibile il paragone costante con i luoghi di culto della religione cattolica, in quanto la moschea assume una funzione polivalente per la natura stessa della religione islamica. Né assume significato la circostanza per la quale l'Associazione non abbia proposto impugnazione contro il rigetto della destinazione d'uso posto che tale omessa impugnazione rileva solo ai fini urbanistici e non tributari. Nell'ulteriore memoria depositata il 27.9.2012, la parte appellata richiama gli argomenti già svolti e osserva ulteriormente che in ogni caso il pagamento dell'ICI non sarebbe dovuto in forza dell'esenzione prevista ex [art. 7](#), comma I, lettera i), decreto legislativo 502/92, concernente gli enti non commerciali che sono destinati allo svolgimento di attività per finalità benefiche, quali sono quelle che sono elencate nello Statuto dell'associazione. La Commissione decide all'esito della discussione come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. In via preliminare si osserva che in tema di interpretazione applicativa della normativa di cui all'[art. 7](#), comma 1, lettera d) e lettera i), decreto legislativo 504/1992 si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'uso effettivo dei locali prevale sull'accatastamento (cfr. Cassazione Sezione Tributaria 17.10.2005 [n. 20033](#)). È vero, pertanto, che l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario e il giudice tributario conserva poteri di autonoma valutazione, come ha evidenziato l'appellante, ma tale valutazione deve essere compiuta secondo i criteri interpretativi della normativa vigente in tema di esenzione ICI ormai consolidati dalla Cassazione. Nel caso di specie non è contestabile e non è stato adeguatamente contestato che l'immobile di via [Omissis] di [Omissis] sebbene catastalmente classificato come "D/1", "opificio" e non come "E/7", "fabbricato per l'esercizio di culto", in concreto avesse di fatto due esclusivi tipi di utilizzo: luogo di culto, anche se limitato a fasce orarie ben precise, e luogo di ritrovo nei vani adiacenti alla sala principale degli iscritti di una associazione "in assenza di pagamento di biglietto di ingresso e di altri sintomi rivelatori di un'attività imprenditoriale" (cfr. testualmente la parte finale della sentenza del Tribunale di Lecco 12.7.2002 correttamente citata nella motivazione della pronuncia impugnata). Quanto al secondo esclusivo tipo di utilizzo, deve osservarsi, in termini opposti a quelli affermati dall'appellante, che per la natura stessa della religione islamica, la moschea assume una funzione polivalente. Si intende dire che la sala principale della moschea e i vani adiacenti alla sala principale diventano il luogo unitario destinato a professare la religione islamica e nello stesso tempo a realizzare momenti di ritrovo, intesi come espressione ulteriore ed essenziale della comune

fede religiosa praticata dagli iscritti alla Associazione, proprietaria dei locali. Pertanto, fermo restando che prevale comunque l'uso effettivo dei locali sia sull'accatastamento sia sulla formale indicazione degli scopi statuari dell'Associazione che utilizza l'immobile suscettibile di tassazione, nel caso di specie le attività di ritrovo e di assistenza, svolte nei locali adiacenti alla sala principale, rappresentano un'ulteriore manifestazione dell'esercizio del culto della religione islamica che detta precise regole di accoglienza e di assistenza dei propri fedeli. Pertanto, può concludersi, al pari dei principi già affermati dalla Cassazione in tema di enti riconducibili alla Curia vaticana, che l'assistenza e la connessa formazione ed educazione ed inserimento dei fedeli si presumano *iuris et de iure* attività comunque di religione (cfr. Cassazione Sezione Tributaria 25.2.2005 [n. 6316](#)). Peraltro, tale conclusione è stata già argomentata anche in significative ed articolate pronunce della Corte di legittimità, che, con riguardo agli enti che si collocano nella struttura della fede cattolica romana, hanno riconosciuto e indicato esplicitamente come luogo destinato all'attività di religione e di preghiera anche la sacrestia e i vani pertinenziali collegati con la chiesa parrocchiale, purché in concreto sia accertato l'effettivo invocato utilizzo e in genere con il luogo destinato alla celebrazione del culto (cfr. Cassazione tributaria 12.5.2010 n. 11437, che ribadisce la necessità di una verifica in concreto del rapporto pertinenziale), nonché il palazzo vescovile (cfr. ancora Cassazione Sezione Tributaria 25.2.2005 [n. 6316](#), pronuncia che appare meritevole di interpretazione estensiva a tutte le religioni). Inoltre, in aggiunta alle considerazioni fino a questo momento esposte, può svolgersi la decisiva e concludente affermazione per la quale il Comune impositore, attuale appellante, nel caso di specie non ha dimostrato che nell'immobile in questione, adibito a moschea, come ribadito nelle pronunce passate in giudicato del Tribunale di Lecco, richiamate nella pronuncia impugnata si svolgevano e si svolgono, sia pure in parte qua (il che sarebbe stato bastevole per non applicare l'esenzione) attività oggettivamente commerciali (tali comunque non essendo quelle corrispondenti agli scopi dell'Associazione in esame parte appellata, rientrando caso mai nella categoria delle attività benefiche e di assistenza, comunque suscettibili di esenzione). Da ultimo, si osserva che non appare fondato l'ulteriore motivo di appello secondo il quale l'utilizzo per ragioni di culto di un luogo, che non sia stato autorizzato dal Comune, non può determinare vantaggi fiscali. L'appellante in particolare invoca la circostanza per la quale la lettera di non accoglimento della istanza di mutamento d'uso non è stata impugnata davanti al Tribunale Amministrativo dall'Associazione [*Omissis*] e che la destinazione urbanistica dell'area non consente la presenza di luoghi di culto, tenuto conto che l'Associazione comunque ha ritenuto di pagare la Tarsu inquadrando la sua attività nel settore dell'industria-artigianato. In realtà l'omessa impugnazione davanti al Tar del rigetto del mutamento d'uso rileva solo ai fini urbanistici e non tributari, secondo lo stesso principio, già richiamato, in base al quale l'uso effettivo dei locali, accertato nella sua concretezza, prevale sull'accatastamento formale e in genere sulle classificazioni di tipo urbanistico-territoriale. La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente confermata. La delicatezza delle questioni interpretative nell'ambito di una giurisprudenza di legittimità in via di evoluzione e sempre più articolata e complessa consente la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.